Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 22 dicembre 1936 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1936-XV, n. 2123.

Modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, e successivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 121 del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, relativo alle autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge sulla bonifica integrale;

Visto il R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1823;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431;

Visti i Regi decreti-legge 10 dicembre 1934, n. 2237, 4 ottobre 1935, n. 1921, ed 8 giugno 1936, n. 1203;

Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1394, contenente provvedimenti per l'acquedotto istriano;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 2 giugno 1936, in base al quale il saggio di interesse delle annualità di cui al citato R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, è stato aumentato dal 5 per cento al 5,50 per cento con decorrenza dal 2 giugno 1936;

Ritenuta la necessità di modificare tutti i piani finanziari poliennali sia per adeguarli al nuovo saggio di interesse, sia per tener conto del ripristino delle quote iscritte in meno in confronto dei piani originariamente previsti per gli esercizi dal 1934-35 al 1936-37;

Considerato che non è possibile attendere l'emanazione di una legge modificatrice, per non arrestare l'attuazione delle opere in corso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I limiti di impegno relativi ad opere di competenza statale a pagamento differito interessanti la bonifica integrale, sono determinati come segue:

Esercizio		Importo
Esercizio 1936-37	L.	8.040.000
» 1937-38	»	1.851.000
» 1938-39	»	1.238.000

Le sottoindicate quote dei predetti limiti sono destinate esclusivamente al completamento delle opere di bonifica nei comprensori dell'Agro Pontino e del Consorzio di bonifica di Littoria.

Esercizio		Importo
Esercizio 1936-37	L.	2.169.000
» 1937-38	»	1.851.000
» 1938-39	»	1.238.000

Art. 2. — Le assegnazioni per spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e altre spese aventi riferimento al capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1936-37, e corrispondenti negli esercizi futuri, sono modificate nel modo seguente:

Esercizio		Importo
Esercizio 1936-37	L.	342.507.000
» 1937-38	»	393.862.000
» 1938-39	»	420.116.000
» 1939-40	»	427.496.000
» 1940-41	»	429.273.000
» 1941-42	»	428.168.000
» 1942-43	»	427.418.000
» 1943-44	»	426.685.000
» 1944-45	»	425.947.000
» 1945-46	»	424.086.000
» 1946-47	»	422.405.000
» 1947-48	»	420.941.000
» 1948-49	»	420.791.000
» 1949-50	»	419.675.000
» 1950-51	»	417.420.000
» 1951-52	»	414.176.000
» 1952-53	»	404.479.000
» 1953-54	»	398.971.000
» 1954-55	»	393.104.000
» 1955-56	»	384.879.000
» 1956-57	»	378.237.000
» 1957-58	»	370.940.000
» 1958-59	»	357.339.000
» 1959-60	»	342.780.000
» 1960-61	»	331.598.000
Esercizio 1961-62	L.	298.703.000
» 1962-63	»	260.649.000
» 1963-64	»	233.633.000
» 1964-65	»	187.858.000
» 1965-66	»	147.849.000
» 1966-67	»	106.702.000
» 1967-68	»	33.758.000
» 1968-69	»	17.129.000
» 1969-70	»	9.572.000
» 1970-71	»	7.592.000
» 1971-72	»	7.207.000
» 1972-73	»	6.214.000
» 1973-74	»	4.963.000
» 1974-75	»	4.332.000
» 1975-76	»	3.246.000
» 1976-77	»	2.730.000
» 1977-78	»	1.852.000
» 1978-79	»	1.575.000
» 1979-80	»	1.254.000
» 1980-81	»	1.029.000
» 1981-82	»	895.000
Totale	L.	11.362.035.000

Art. 3. — Le assegnazioni per spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario ed altre spese aventi riferimento al capitolo 118 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1936-37 (e corrispondenti negli esercizi futuri), sono modificate nel modo seguente:

Esercizio		Importo
Esercizio 1936-37	L.	23.493.000
» 1937-38	»	40.101.000
» 1938-39	»	41.277.000
» 1939-40	»	42.638.000
» 1940-41	»	40.065.000
» 1941-42	»	38.549.000
» 1942-43	»	37.133.000
» 1943-44	»	36.902.000
» 1944-45	»	36.871.000
» 1945-46	»	36.880.000
» 1946-47	»	36.636.000
» 1947-48	»	36.535.000
» 1948-49	»	36.416.000
» 1949-50	»	36.409.000
» 1950-51	»	36.388.700
» 1951-52	»	36.350.000
» 1952-53	»	36.329.000
» 1953-54	»	36.326.000
» 1954-55	»	36.266.000
» 1955-56	»	36.249.000
» 1956-57	»	36.185.000
» 1957-58	»	36.098.000
» 1958-59	»	35.484.000
» 1959-60	»	32.608.000
» 1960-61	»	28.897.000
» 1961-62	»	22.626.000
» 1962-63	»	20.384.000
» 1963-64	»	12.458.000
» 1964-65	»	5.359.000
» 1965-66	»	2.973.300
» 1966-67	»	509.000
Totale	L.	971.395.000

Art. 4. — Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV

Atti del Governo, registro 380, foglio 76. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1936-XV, n. 2124.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1936-37, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 16 aprile 1936, nn. 732, 742, 743, 764, 808 e 825; 20 aprile 1936, nn. 756 e 817; 4 maggio 1936, n. 844; 28 maggio 1936, nn. 1017 e 1018; 4 giugno 1936, n. 1086 e 8 giugno 1936, n. 1087;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1936-37, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè nei bilanci di alcune aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2. — Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della stampa e propaganda, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3. — Nei bilanci della Regia Azienda Monopolio Banane, dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, dei patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1936-37, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4. — Il contributo annuo dello Stato nelle spese dell'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 370, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1553, viene stabilito, a decorrere dall'esercizio finanziario 1936-37, in L. 5.250.000.

Art. 5. — Gli assegni annui concessi con l'art. 4 del R. decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2356, ai canonici della Chiesa del Pantheon in Roma, sono, con decorrenza dal 1° luglio 1936, stabiliti rispettivamente in L. 4000 annue quello per il canonico arciprete ed in L. 3500 ciascuno quelli per gli altri sette canonici, salve le riduzioni di legge.

Art. 6. — La disposizione di cui al terzo comma dell'art. 24 del R. decreto 25 marzo 1923, n. 599, che regola il collocamento a disposizione dei direttori capi di ragioneria, è applicabile a tali funzionari qualunque sia la classe alla quale appartengano.

Art. 7. — È autorizzato il riscatto da parte del Governo italiano del Palazzo Farnese in Roma.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad inscrivere, con propri decreti, i fondi all'uopo occorrenti che faranno carico allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1936-37.

Art. 8. — È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1936-37, l'ulteriore assegnazione straordinaria di L. 40.000.000 per provvista e allestimento di materiali tecnici per l'Amministrazione della guerra e per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 91. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1936-37.

a) *In aumento*:

Cap. n. 126 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia	L.	670.000 —
Cap. n. 152 — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	44.124,56
Cap. n. 198 — Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	»	550.000 —
Cap. n. 354-*bis* (di nuova istituzione) — Ricupero della somma anticipata al gestore della Regia Azienda Termale di Castrocaro per le spese di esercizio di detta Azienda	»	100.000 —
Cap. n. 355 — Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri della guerra, ecc., per provvedere alle momentanee deficienze di cassa, ecc.	»	250.000 —
Totale degli aumenti	L.	1.614.124,56

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 36 — Avanzo di gestione della Regia Azienda Monopolio Banane, ecc.	L.	4.603.982,60

c) *Modifiche di denominazione*:

Cap. n. 33 — Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi (art. 15 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597).

Cap. n. 93 — Lotto e lotterie.

Cap. n. 217 — Tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno (art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226, art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e art. 1 del R. decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619).

Cap. n. 333 — Quote delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate sulla stazione marittima di Venezia o a porto Marghera, a reintegro delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597).

Cap. n. 335 — Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli, autorizzate dal R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014 (art. 4 del Regio decreto-legge medesimo e art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1936-37.

CONTO DELLA COMPETENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 35 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	L.	300.000
Cap. n. 51 — Fitto di locali, ecc. (Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra)	»	200.000
Cap. n. 51-*bis* — Personale civile, ecc. (Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra)	»	250.000
Cap. n. 52 — Premi di operosità, ecc. (Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra)	»	60.000
Cap. n. 54 — Indennità di missione, ecc. (Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra)	»	300.000
Cap. n. 87 — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	120.000
Cap. n. 88 — Sussidi al personale, ecc. (Corte dei conti)	»	25.000
Cap. n. 91 (modificata la denominazione) — Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relative dipendenze - Spese varie	»	123.100
Cap. n. 96 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	50.000

Cap. n. 102 — Spese casuali (Sottosegretariato scambi e valute) . . . . L. 14.125

Cap. n. 129 — Spese casuali (Ministero) . . . » 70.000

Cap. n. 137 — Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro . . . . . . » 300.000

Cap. n. 137-*bis* (di nuova istituzione) — Compenso agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro . . . . » 100.000

Cap. n. 151 — Spese d'ufficio, ecc. (Servizi del Provveditorato) . . . . » 451.436

Cap. n. 228 — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio . . » 25.000

Cap. n. 271 — Spese per la beneficenza romana . » 100.000

Cap. n. 292-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (art. 2 del R. decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1619) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 359 — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. . » 1.600.000

Cap. n. 391-*ter* (di nuova istituzione) — Anticipazione al gestore della Regia azienda termale di Castrocaro per le spese di esercizio di detta Azienda . » 100.000

Cap. n. 491 (aggiunto, in conto competenza) — Assegnazione straordinaria per la gestione statale della Azienda alberghiera delle isole Brioni, ecc. . . » 650.000

Cap. n. 495 (aggiunto, in conto competenza) — Spesa per l'acquisto e l'adattamento di un fabbricato da adibire a sede del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute . . . . » 500.000

Cap. n. 507 (aggiunto, in conto competenza) — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. » 300.000

Cap. n. 510 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle dogane e imposte indirette . . . . » 400.000

Cap. n. 515 (aggiunto, in conto competenza) — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. anteriori al 1936-37 . . . . » 151.002

Totale degli aumenti . . . L. 7.189.663

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 237 — Somma da corrispondersi per diritto di scritturazione, ecc. al personale degli uffici distrettuali delle imposte, ecc. . . . . L. 300.000

Cap. n. 335 — Pensioni ed assegni ai veterani, ecc. » 538.661

Totale delle diminuzioni . . . L. 838.661

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 136 — Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori, per l'impianto e il funzionamento della Cassa speciale dei biglietti di Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'art. 15 del regolamento approvato col R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393; pel servizio di vigilanza; per la repressione del falso nummario, rimborsi e compensi relativi al personale della pubblica sicurezza; per lo scarto degli atti degli uffici esterni del Tesoro; retribuzioni ai diurnisti degli uffici del Tesoro; premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro, presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale; aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro; spesa da rimborsarsi ai sindacati degli agenti di cambio per le comunicazioni giornaliere dei corsi dei cambi e delle rendite, spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Premi di operosità, ecc. . . . . L. 45.000

Cap. n. 38 — Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria, ecc. . . . . . . » 670.000

Cap. n. 50-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la Commissione incaricata della riforma dell'ordinamento dello stato civile . . . . » 20.000

Cap. n. 60 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per il servizio della Commissione incaricata dello studio, ecc. e delle proposte dei nuovi codici, ecc. . » 50.000

Totale . . . L. 785.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 25 — Stipendi, ecc. a funzionari civili e militari, ecc. . . . . L. 1.070.000

Cap. n. 35 — Contributi o spese per missioni politiche, ecc. . . . . » 412.000

Cap. n. 38 — Acquisto, trasporto e grandi riparazioni degli autoveicoli, ecc. . . . . . . » 300.000

Cap. n. 45 — Retribuzioni, ecc. al personale locale in servizio all'estero . . . . » 5.000.000

Cap. n. 48 — Sussidi vari - Rimpatri, ecc. . . . » 370.000

Cap. n. 52 — Scuole sussidiate . . . . » 100.000

Cap. n. 66 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 1.610.000

Totale degli aumenti . . . L. 8.862.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . . . L. 300.000

MINISTERO DELLE COLONIE.

In aumento:

Cap. n. 31 — Fondo da assegnarsi ai Governi coloniali, ecc. (Fondo scorta per i servizi militari) . L. 250.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 8 — Sussidi ad impiegati, ecc. . . . L. 20.000 —

Cap. n. 11 — Affitto di locali, ecc. . . . . . » 50.000 —

Cap. n. 79 — Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica . . . . » 1.414.000 —

Cap. n. 82 — Contributi e sussidi per il mantenimento dei Regi istituti, ecc. . . . . » 104.826 —

Cap. n. 95 — Contributo per il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 100 — Contributi a favore delle Regie università, ecc. . . . . » 3.429.596 —

Cap. n. 134 — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni, ecc. . . . . » 60.000 —

Cap. n. 139 — Soprintendenze alle antichità, ecc. » 694.262,20

Cap. n. 164 — Assegnazione straordinaria per le spese di assetto edilizio della Regia università di Roma, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 173 (aggiunto, in conto competenza - Modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese dei stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori a quello 1936-37 . . . » 68.020 —

Cap. n. 176 (aggiunto, in conto competenza) — Sussidi, ecc. per la costruzione di piccoli edifici rurali per le scuole non classificate, ecc. . . . . . . » 800.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 10.140.704,20

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 44 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali, ecc. . . . . L. 800.000

Cap. n. 94 — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 171.000

Cap. n. 98 — Spese per il funzionamento dei Regi istituti superiori agrari, ecc. . . . . » 2.863.100

Cap. n. 101 — Assegni fissi ad istituti d'istruzione superiore, ecc. . . . . » 42.000

Cap. n. 124 — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole, ecc. . . . » 29.200

Totale delle diminuzioni . . . L. 3.905.300

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Indennità di missione al personale civile, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 6 — Premi di operosità, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 11 — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc. » 300.000

Cap. n. 14 — Acquisto, ecc. delle vetture, carri automobili e natanti, ecc. . . . . » 550.000

Cap. n. 31 — Assegni fissi, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . » 2.200.000

Cap. n. 37 — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc. . . . . » 240.000

Cap. n. 59 — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Armamento ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 63 — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 2.090.000
Cap. n. 81 — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . » 500.000
Cap. n. 119 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'ufficio per notizie alle famiglie dei militari, ecc. . . . . » 40.000

Totale . . . L. 7.930.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 20 — Spese casuali . . . . . L. 20.000
Cap. n. 27-*bis* (di nuova istituzione) — Spese inerenti alla formazione e alla tenuta degli albi degli appaltatori di opere pubbliche (art. 11 del R. decreto-legge 25 giugno 1936, n. 1538) . . . . » 100.000
Cap. n. 158 — Opere idrauliche (Italia meridionale - Annualità) . . . . » 1.000.000

Totale degli aumenti. . . L. 1.120.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 152 — Opere idrauliche (Italia centrale - Annualità) . . . . L. 1.000.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Ispezioni e missioni, ecc. . . . L. 15.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 75 — Compensi di costruzione, modificazione, ecc. . . . . L. 15.000

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi ai militari, ecc. . . . L. 87.200
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . . » 2.000
Cap. n. 63 — Provvista o allestimento di materiali, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . » 15.000.000

Totale degli aumenti. . . L. 40.089.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 34 — Servizi di artiglieria, ecc. . . L. 2.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 65-*bis* — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi, opere, fortificazioni e prestazioni dell'Amministrazione militare inerenti o dipedenti della situazione delle colonie.

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 35.200
Cap. n. 29 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario . . . . » 5.000.000
Cap. n. 33 — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 40 — Casermaggio, ecc. . . . . . » 1.000.000
Cap. n. 42 — Istituti di marina (Istituto di guerra marittima, ecc.) . . . . » 500.000
Cap. n. 49 — Manutenzione di fabbricati, fortificazioni, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 53 — Servizio semaforico, ecc. - Materiale per l'esercizio, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 54 — Difese marittime e costiere, ecc. . » 5.000.000
Cap. n. 56 — Combustibili liquidi e solidi, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 57 — Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 59 — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 61 — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 62 — Rinnovamento munizionamento, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 63 — Mercedi giornaliere, ecc. . . . » 5.000.000

Totale. . . L. 60.035.200

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 53 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. . . . . L. 44.124,56
Cap. n. 67 — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 68 — Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale . . . . » 150.000 —

Totale degli aumenti. . . L. 249.124,56

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 61 — Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria, ecc. . . . . L. 100.000 —
Cap. n. 111 — Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. » 50.000 —
Cap. n. 116 — Spese per la costruzione di strade rurali, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale delle diminuzioni. . . L. 250.000 —

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 18 — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc. . . . . . L. 30.000
Cap. n. 48-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso alla gestione degli assegni familiari dell'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale della quota a carico dello Stato (art. 5 del R. decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632) . . . . » 32.250.000

Totale degli aumenti . . . L. 32.280.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 16 — Premi e medaglie al merito industriale, ecc. . . . . L. 15.000
Cap. n. 53 — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, ecc. . . . . » 15.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 30.000

MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 4 — Spese di rappresentanza . . . L. 50.000
Cap. n. 12 — Fitto, canoni d'acqua, ecc. . . » 465.125

Totale degli aumenti. . . L. 515.125

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 13 — Spese per la corrispondenza telegrafica, ecc. . . . . L. 465.125

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 23 — Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività concernenti il turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1931, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1931, n. 1631 e 21 novembre 1934, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1935, n. 773).

CONTO DEI RESIDUI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 93 — Edifici pubblici governativi (Italia settentrionale) . . . . L. 8.000.000
Cap. n. 97 — Completamento e sistemazione di strade, ecc. (Italia settentrionale) . . . . . . » 6.500.000
Cap. n. 126 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Aquila . . . . » 3.000.000
Cap. n. 131 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Cagliari . . . . » 4.000.000
Cap. n. 158 — Opere idrauliche (annualità - Italia meridionale). . . . . » 7.000.000
Cap. n. 173 (aggiunto) — Spese dipendenti dal terremoto del 26-27 marzo 1928 nel Friuli, ecc. . . » 100.000

Totale degli aumenti. . . L. 28.600.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 88 — Opere stradali, ecc. (Italia settentrionale) . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 96 — Spese per la riparazione dei danni di guerra, ecc.	L.	2.500.000
Cap. n. 101 — Opere stradali, ecc. (Italia centrale)	»	1.500.000
Cap. n. 113 — Acquedotti, opere igieniche, ecc. (Italia centrale)	»	8.000.000
Cap. n. 114 — Opere in gestione dell'Ispettorato per la Maremma toscana	»	2.000.000
Cap. n. 115 — Opere stradali (Italia meridionale).	»	1.000.000
Cap. n. 122 — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia meridionale)	»	100.000
Cap. n. 125 — Opere pubbliche in gestione del Provveditorato di Caserta	»	5.000.000
Cap. n. 146 — Opere idrauliche (annualità - Italia settentrionale)	»	2.000.000
Cap. n. 152 — Opere idrauliche (annualità - Italia centrale)	»	4.000.000
Cap. n. 163 — Spese per l'edilizia economica e popolare, ecc. (annualità)	»	1.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	28.600.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende speciali per l'esercizio finanziario 1936-37.

1 — BILANCIO DELLA REGIA AZIENDA MONOPOLIO BANANE

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 16-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova rubrica « Entrate diverse ») — Ricupero di somme riferibili ai capitoli di parte ordinaria della spesa		*per memoria*
Cap. n. 20 (modificata la denominazione) — Mutui da contrarre per acquisto e costruzione di navi.	L.	40.000.000 —
Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione) — Interessi quattro per cento dovuti dal Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 2 luglio 1936 alla data delle effettive somministrazioni in conto del mutuo di lire trenta milioni contratto a termini del Regio decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1193 per la costruzione di motonavi		*per memoria*
Cap. n. 22-*bis* (di nuova istituzione) — Ricupero di somme riferibili ai capitoli di parte straordinaria della spesa		*per memoria*
Totale	L.	40.000.000 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione) — Interessi sei per cento dovuti al Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 2 luglio al 31 dicembre 1936 sull'ammontare del mutuo di lire trenta milioni contratto a' termini del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1193, per la costruzione di motonavi	L.	895.000 —
Cap. n. 23 — Spese portuali	»	30.500 —
Cap. n. 36 — Stipendi, ecc. al personale di bordo.	»	78.000 —
Cap. n. 41 — Interessi sulle somministrazioni in conto debiti contratti per acquisto di navi.	»	150.000 —
Cap. n. 57 — Spese [illegible]	»	100.000 —
Cap. n. 58 — Spese per acquisto di materie prime, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 59 — Spese per trasporti, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 65 — Acquisto di edifici, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 66* (modificata la denominazione) — Acquisto e costruzione di navi - Armamento e spese accessorie (Regi decreti-legge 11 giugno 1936, n. 1193 e 16 luglio 1936, n. 1555)	»	40.000.000 —
Cap. n. 71 — Quota in conto capitale nell'ammortamento del debito contratto per l'acquisto di nuove navi	»	644.441 40
Totale degli aumenti	L.	44.697.941,40

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 72 — Quota da versare nel conto corrente col Tesoro, ecc.	L.	93.958,80
Cap n. 73 — Versamento al Tesoro dello Stato dell'avanzo, ecc.	»	4.603.982,60
Totale delle diminuzioni	L.	4.697.941,40

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Esazioni e ricupero di capitali.	L.	1.000.000. —

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 16 — Eventuale concorso, ecc. nell'ufficiatura e pel restauro di chiese, ecc.	L.	50.000 —
Cap. n. 36 — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 39 — Uscita di capitali per estinzione di debiti, ecc.	»	1.000.000 —
Totale degli aumenti.	L.	1.150.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 29 — Spese per riparazioni ad edifici ex demaniali, ecc.	L.	150.000 —

3. — BILANCIO DEI PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 14 — Assegni al clero del Pantheon.	L.	9.500 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 20 — Fondo di riserva per le spese impreviste	L.	9.500 —

4. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi del servizio della posta-lettere e dei pacchi	L.	5.000.000 —
Cap. n. 10 — Telegrafi	»	1.500.000 —
Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti, ecc.	»	174.248,15
Cap. n. 25 — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc.	»	4.243.000 —
Totale	L.	10.917.248,15

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 3 — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	L.	1.500.000 —
Cap. n. 12 — Sussidi al personale di ruolo	»	65.000 —
Cap. n. 21 — Pensioni ordinarie	»	2.000.000 —
Cap. n. 25 — Spese di liti	»	28.000 —
Cap. n. 45 — Spese di manutenzione e di miglioríe nell'edificio, ecc.	»	159.000 —
Cap. n. 50 — Compensi ai ricevitori, ecc.	»	15.248,15
Cap. n. 55 — Pagamenti e rimborsi alle amministrazioni estere, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 63 — Spese per impianto, ecc. di stazioni radio-elettriche, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 85 — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 91-*ter* (di nuova istituzione) — Protezione antiaerea. Acquisto di maschere antigas, estintori, materiali di equipaggiamento ed attrezzi vari. Adattamento di locali ed impianti	»	2.500 000 —
Cap. n. 96 — Spese pel funzionamento dell'istituto sperimentale, ecc.	»	20.000 —
Totale	L.	10.917.248,15

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 4 — Premi di operosità, ecc. . . . L. 20.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 13 — Contributo a carico dell'Azienda per indennità, ecc. . . . . L. 20.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2125.

Dichiarazione di pubblica utilità dell'espropriazione di alcuni immobili siti nella collina di Baia, per sistemare le antiche Terme Romane, e crearvi un Parco monumentale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Considerato che per la sistemazione dei cospicui e numerosi resti delle grandiose Terme Romane sulla collina di Baia si rende necessario ed opportuno la creazione di un apposito Parco monumentale;

Considerato che per il raggiungimento di tale scopo occorre procedere all'esproprio di alcuni immobili siti in quella zona;

Ritenuta altresì l'opportunità che l'inaugurazione del parco, destinato a valorizzare, in una cornice di stupenda bellezza panoramica, i resti di una delle più grandiose testimonianze dell'architettura romana, coincida con la data d'inizio della celebrazione del bimillenario di Augusto fissata pel settembre 1937-XV e che, pertanto, i lavori relativi hanno carattere di indifferibilità ed urgenza;

Veduto l'art. 16 della legge 20 giugno 1909, n. 364;

Veduto che sono state adempiute le formalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È dichiarata di pubblica utilità l'espropriazione a favore dello Stato degli immobili siti sulla collina di Baia allo scopo di procedere alla sistemazione degli imponenti avanzi delle antiche Terme Romane mediante la creazione di un Parco monumentale. Tali immobili sono distinti nel catasto di Bacoli con i numeri di mappa 53, 59, 60/1, 67, 69, 81, 85, 104 della partita 1186; 40, 97 della partita 1187; 48, 109, 117, 118, 129, 132, 155, 181, 66, 68, 73, 184, 188, 189 della partita 1530; 180, 98, 169, 183 della partita 400; 37, 160 della partita 913; 5, 17, 36, 38, 164 della partita 915; 168 della partita 917; 27, 170, 172, 173 della partita 919; 7, 12, 13 della partita 924; 16, 49, 50, 161, 182 della partita 930; 163 della partita 933; 18, 45 della partita 935; 29 della partita 940; 165 della partita 943; 57, 58, 31 della partita 952; 249, 47 della partita 1097; 174 della partita 1098; 248 della partita 1633; 218 delle partite 86, 84, 82, 80, 78; 33 della partita 258, meglio descritti e specificati nell'elenco delle espropriazioni in data 14 agosto 1935-XIII, pubblicato nell'albo pretorio del comune di Bacoli in data 19 ottobre 1935-XIII, come risulta dal Foglio degli annunzi legali della prefettura di Napoli del 19 ottobre 1935-XIII, n. 32.

Art. 2. — L'espropriazione ed i primi lavori di sistemazione del Parco dovranno essere espletati entro il 23 settembre 1937-XV, data d'inizio della celebrazione del bimillenario di Augusto.

Le opere di completamento per la sistemazione della zona monumentale dovranno essere compiute nel termine di un triennio.

Art. 3. — All'esproprio ed ai lavori si provvederà in primo luogo con la somma di L. 500.000 che il Banco di Napoli si è impegnato di corrispondere a tale scopo.

Per le ulteriori spese occorrenti sarà provveduto dallo Stato con fondi propri e con contributi di altri enti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 75. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2126.

6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re Imperatore, in udienza del 15 dicembre 1936-XV, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37.

MAESTÀ,

Per le necessità del servizio di investigazione politica, si rende necessario aumentare della somma di lire cinque milioni il fondo relativo alle spese del servizio stesso, inscritto nel bilancio del Ministero dell'interno per il corrente esercizio finanziario.

In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'indicata somma, ai sensi delle vigenti norme di legge sulla contabilità generale dello Stato, viene prelevata dal fondo di riserva per le spese impreviste, ed assegnata al detto bilancio col decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1936-37 sono disponibili L. 15.410.190;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 268 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1936-37, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di lire cinque milioni (L. 5.000.000) da assegnare al cap. n. 81: « Spese per il servizio di investigazione politica », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 92. — MANCINI.

AVVISO DI RETTIFICA.

Nel « Sommario » ed a pagina 3654 della *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 18 dicembre 1936-XV, in luogo di Regio decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2108, leggasi « Regio decreto 11 dicembre 1936-XV, n. 2108 ».

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV.

Dichiarazione di pubblica utilità di un binario di raccordo tra la ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata e la cava di ghiaia del Treia presso Civitacastellana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista l'istanza 31 gennaio 1934 con la quale la Società Romana per le Ferrovie del Nord, concessionaria della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità di un binario di raccordo tra la detta linea e la cava di ghaia del Treia presso Civitacastellana, già da essa impiantato ed esercitato giusta autorizzazione governativa per necessità relative alla costruzione della linea;

Visto il piano parcellare con bolli annullati in data 25 aprile 1935 indicante le zone di occupazione;

Vista la nota 21 gennaio 1935, n. 83-9-1, del Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria);

Visti gli atti di pubblicazione della domanda e del piano parcellare suindicati;

Ritenuto che in tale sede non sono state presentate opposizioni;

Che sono però pervenuti direttamente al Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili) due reclami, delle ditte espropriande Ilda Gemma in Cantini e Lelia Fenucci Del Frate;

Viste le controdeduzioni presentate dalla Società richiedente;

Considerato che dei detti reclami il secondo è irricevibile perchè presentato dopo scaduto il termine di legge e l'altro è infondato perchè mentre l'importanza industriale della cava del Treia, contestata senza validi ed attendibili motivi, è stata riconosciuta dai competenti organi dell'Amministrazione governativa; non vi è d'altra parte ragione alcuna per spostare su un diverso tracciato l'esistente binario di raccordo tanto più che con le stabilite cautele e garenzie è assicurato il rispetto della zona archeologica in cui esso si svolge;

Che le ditte soggette ad espropriazioni potranno per la tutela dei loro diritti patrimoniali far valere le loro ragioni in sede di liquidazione delle dovute indennità;

Viste le leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Respinta ogni contraria opposizione, sono dichiarate di pubblica utilità le opere costituenti l'esistente binario di raccordo tra la ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo concessa all'industria privata e la cava di ghiaia del Treia presso Civitacastellana, occupanti le zone risultanti dal piano parcellare con bolli 25 aprile 1935 citato nelle premesse del presente decreto e che si approva.

Art. 2. — Per la esecuzione delle espropriazioni è assegnato il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3. — All'Amministrazione governativa è riservata la facoltà di modificare e di sopprimere anche l'esercizio del detto raccordo, senza compenso, qualora lo ritenga necessario per le esigenze del servizio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1936 - Anno XV
Bilancio Comunicazioni, reg. 3 Ispett. F.T.A. pag. 290 - LONGO.

(6153)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 dicembre 1936-XV.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la sentenza del R. Tribunale di Vibo Valentia in data 13 ottobre 1936-XIV con la quale veniva dichiarato lo stato di cessazione dei pagamenti della Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro), in liquidazione;

Considerata pertanto la necessità di applicare alla liquidazione ordinaria della predetta Cassa rurale la speciale procedura di liquidazione regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Su proposta del Capo dell'Ispettorato;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito già concessa alla Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro), in liquidazione, è revocata e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la procedura di liquidazione regolata dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

(6174) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 dicembre 1936-XV.

Modificazioni al regime doganale del burro di latte e di alcuni mangimi per bestiame.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE, PER L'AGRICOLTURA E FORESTE E PER LE CORPORAZIONI.

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

Decreta:

Art. 1. — Fino al 31 marzo 1937 il burro di latte, fresco, previsto dalla voce 29-*a* della vigente tariffa generale dei dazi doganali è ammesso all'importazione al dazio ridotto di L. 200 per quintale, da riscuotersi sul peso netto reale della merce.

Art. 2. — Fino al 30 aprile 1937 l'agevolezza prevista dal R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1489, per il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati, sarà consentita senza limitazione di quantità, salvo l'osservanza delle altre norme e condizioni attualmente vigenti.

Il contingente di 40.000 quintali annui, fissato dal detto Regio decreto-legge, verrà ripristinato per periodi annuali a decorrere dal 1° maggio 1937.

Art. 3. — Fino al 30 aprile 1937 la farina di granturco, altro, e la farina di manioca destinate alla alimentazione del bestiame, sono ammesse in esenzione da dazio, senza limitazione di quantità, alla condizione che siano denaturate, sotto vigilanza doganale, all'atto stesso della importazione, nei modi attualmente stabiliti per l'applicazione delle agevolezze rispettivamente previste dal R. decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 25, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1126, e dal R. decreto-legge 5 marzo 1934, n. 374, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1160.

Art. 4. — Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 20 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(6195)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1936-XV.

Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Pavia (zona di Godiasco).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in una zona della provincia di Pavia;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di cento lepri, a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pavia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nella suddetta zona, dopo aver preso gli opportuni accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento », istituito presso l'ente assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », la cattura di cento lepri a scopo di ripopolamento.

Detta cattura dovrà essere effettuata nel periodo 6 gennaio 28 febbraio 1937.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1936-XV.
Autorizzazione alla cattura di lepri a scopo di ripopolamento in provincia di Pavia (zona di Varzi).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 6 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, in una zona della provincia di Pavia;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pavia;

Ritenuta l'opportunità di permettere, in detta zona, la cattura di cinquanta lepri, a scopo di ripopolamento;

Decreta:

La Commissione venatoria provinciale di Pavia è autorizzata, sotto la propria responsabilità, ad effettuare nella suddetta zona, dopo aver preso gli opportuni accordi con lo speciale « Ufficio per la cattura ed il collocamento della selvaggina da ripopolamento », istituito presso l'ente assistenziale « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina », la cattura di cinquanta lepri a scopo di ripopolamento.

Detta cattura dovrà essere effettuata nel periodo 6 gennaio 28 febbraio 1937.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(6189)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1936-XV.
Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di agosto 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, reg. 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di agosto 1936, sono fissati nella misura seguente:

Filati:

Seta tratta greggia semplice	L. 32,80
Seta tratta greggia addoppiata o torta	» 35,30
Seta tratta tinta	» 35,30
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti	» 13,10
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti	» 19,70
Filati di pettenuzzo o roccadino (bourette) greggi e tinti	» 3,30

Fili da cucire:

Di seta	L. 35,30
Di cascami di seta	» 19,70

Tessuti - Velluti - Tulli - Crespi - Maglie - Calze:

a) allo stato greggio:

Seta	L. 37,80
Filati di doppio	» 15,10
Schappe	» 22,70
Bourette	» 3,30

b) allo stato tinto e finito:

Seta	L. 40,30
Filati di doppio	» 17,10
Schappe	» 25,70
Bourette	» 4,30

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(6164)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1936-XV.
Determinazione dei premi da assegnare ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di luglio 1936.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, reg. 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;

Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di luglio 1936, sono fissati nella misura seguente:

Filati:

Seta tratta greggia semplice	L. 34,30
Seta tratta greggia addoppiata o torta	» 36,80
Seta tratta tinta	» 36,80
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti	» 13,70
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti	» 20,60
Filati di pettenuzzo e roccadino (bourette) greggi e tinti	» 3,40

Fili da cucire:

Di seta	L. 36,80
Di cascami di seta	» 20,60

Tessuti - Velluti - Tulli - Crespi - Maglie - Calze:

a) allo stato greggio:

Seta	L. 39,30
Filati di doppio	» 15,70
Schappe	» 23,60
Bourette	» 3,40

b) allo stato tinto e finito:

Seta	L. 41,80
Filati di doppio	» 17,70
Schappe	» 26,60
Bourette	» 4,40

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1936-XV.
Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni contro l'incendio « La Fondiaria » di Firenze ad esercitare l'assicurazione nel ramo trasporti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni contro l'incendio « La Fondiaria », con sede in Firenze, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione nel ramo trasporti;

Visto lo statuto della Compagnia predetta;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni contro l'incendio « La Fondiaria » con sede in Firenze, è autorizzata ad esercitare l'assicurazione nel ramo trasporti.

Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(6165)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4480	21-12-1933	11419/4283-29 V	Trieste	Ciak-Lidia fu Nazario	25-5-1912 - Trieste	Ciacchi	Mario, fratello.
4481	Id.	11419/4284-29 V	Id.	Cac Santa fu Antonio	30-10-1909 - S. Dorligo della Valle	Ciacchi	—
4482	Id.	11419/4285-29 V	Id.	Cac ved. Antonia di Giovanni nata Vecchiet.	15-1-1879 - Trieste	Ciacchi	Cesare e Bruno fu Michele, figli.
4483	Id.	11419/4286-29 V	Id.	Cac Mario di Matteo	25-9-1890 - Trieste	Ciacchi	Luin Santina di Giuseppe, moglie; Maria, Regina, Marcello, figli.
4484	Id.	11419/4287-29 V	Id.	Cac Lorenzo di Francesco . .	17-7-1891 - Trieste	Ciacchi	Romel Maria di Andrea, moglie; Salvino, figlio.
4485	Id.	11419/4288-29 V	Id.	Cac Giovanni fu Andrea . . .	25-12-1889 - Trieste	Ciacchi	Giovanna, figlia.
4486	Id.	11419/4289-29 V	Id.	Cac Giovanni di Antonio . .	16-12-1896 - Trieste	Ciacchi	Pohlen Pierina di Giovanni, moglie; Giovanna, Pierina ed Adriana, figlie.
4487	Id.	11419/4290-29 V	Id.	Ziak Giusto di Giuseppe . . .	17-10-1900 - Trieste	Ciacchi	Umari Maria di Giovanni, moglie; Maria, Amalia, figlie.
4488	Id.	11419/4291-29 V	Id.	Ziak Rosalia di Giuseppe . .	16-3-1906 - Trieste	Ciacchi	Clelia, figlia.
4489	Id.	11419/4292-29 V	Id.	Zach Ugo di Eugenio	3-1-1899 - Trieste	Ciacchi	Schilizzi Lidia di Giacomo, moglie.
4490	Id.	11419/4293-29 V	Id.	Zach ved. Blandina di Matteo nata Stricca.	19-11-1885 - Trieste	Ciacchi	Oscarre e Lidia, figli.
4491	Id.	11419/4294-29 V	Id.	Zah Giovanni di Michele . .	21-4-1876 - Capodistria	Ciacchi	Zach Anna di Giovanni, moglie; Pierina, Ernesto, Giustina, Giovanna, figli.
4492	28-12-1933	11419/4303-29 V	Id.	Cak ved. Francesca fu Francesco nata Orel.	17-12-1876 - Sgonico	Ciacchi	—
4493	Id.	11419/4295-29 V	Id.	Ciak Andrea fu Bartolomeo .	18-11-1869 - Trieste	Ciacchi	Puntar Francesca di Antonio, moglie; Carlo, Giuseppina, Giusto, Maria e Giovanna, figli
4494	Id.	11419/4296-29 V	Id.	Ciak Augusto fu Giacomo . .	26-5-1890 - Trieste	Ciacchi	Briscik Giuliana di Luigi, moglie; Miroslavo, figlio.
4495	Id.	11419/4297-29 V	Id.	Ciak Antonio di Pietro . . .	29-6-1876 - Trieste	Ciacchi	Sonce Maria di Giacomo, moglie; Giovanni, figlio.
4496	Id.	11419/4298-20 V	Id.	Cjak Giovanni fu Andrea . .	19-6-1880 - Trieste	Ciacchi	Filipcic Francesca di Francesco, moglie; Stanislao, Carlo, Virgilio e Mario, figli.
4497	Id.	11419/4299-29 V	Id.	Cjak Luigi di Giacomo	22-1-1881 - Trieste	Ciacchi	Starz Maria di Tomaso, moglie; Luigia, Teodora, Emilio, Giusto e Alberto, figli.
4498	Id.	11419/4300-29 V	Id.	Cijak Cristiano fu Bartolomeo	27-11-1884 - Trieste	Ciacchi	Suban Giovanna di Antonio, moglie, Albino, Ludmilla, Cristina, Vittorio e Giorddno, figl
4499	Id.	11419/4301-29 V	Id.	Ciac Antonio di Giuseppe . .	21-5-1880 - Trieste	Ciacchi	Cok Anna di Michele, moglie; Antonio, Bernardo, Stefania, Vladimiro e Maria, figli.
4500	Id.	11419/4302-29 V	Id.	Ciac Giuseppe fu Giorgio . .	1-9-1852 - Dolina	Ciacchi	Cok Orsola fu Giovanni, moglie.
4501	Id.	11419/4306-29 V	Id.	Magassich Antonio fu Antonio	6-6-1863 - Trieste	Magassi	Augusto, Elsa, figli.
4502	Id.	11419/4307-29 V	Id.	Tramontana Antonietta vedova Magassich	12-11-1867 - Lussinpiccolo	Magassi	Maria Anna fu Vincenzo, figlia.
4503	Id.	11419/4308-29 V	Id.	Malabotich Dario fu Nicolò . .	5-1-1923 - Trieste	Malabotti	—
4504	Id.	11419/4309-29 V	Id.	Malabottich Raimondo fu Ferdinando	6-12-1856 - Trieste	Malabotti	—
4505	Id.	11419/4310-29 V	Id.	Malabotich Maria fu Ferdinando	29-10-1858 - Trieste	Malabotti	—
4506	Id.	11419/4311-29 V	Id.	Malabotich Umberto fu Ferdinando	26-2-1868 - Trieste	Malabotti	—
4507	Id.	11419/4312-29 V	Id.	Marich Ermanno fu Felice . .	15-7-1858 - Trieste	Mari	Bartolomei Virginia fu Ignazio, moglie.
4508	Id.	11419/4313-29 V	Id.	Marich Felice di Ermanno . .	4-2-1886 - Trieste	Mari	Tellini Maria di Emilio, moglie; Ermanno, Emilio, figli.
4509	Id.	11419/4314-29 V	Id.	Marich Romualdo di Ermanno	7-2-1899 - Trieste	Mari	Linda Obst di Adolfo, moglie; Dario, figlio
4510	Id.	11419/4315-29 V	Id.	Scok Lucia fu Giovanni . .	13-12-1894 - Capodistria	Scocchi	Giovanni, Giuseppe, Ricciotti di Lucia, figli.
4511	Id.	11419/4304-29 V	Id.	Zach Giovanni fu Giovanni . .	20-10-1902 - Trieste	Ciacchi	Sedmach Emilia di Giuseppe, moglie; Giovanni, Glauco, Evelina, figli.
4512	Id.	11419/4305-29 V	Id.	Ziak Michele fu Antonio . .	27-9-1867 - Trieste	Ciacchi	Maria Starc, fu Andrea, moglie; Elisabetta, Luigi, Angela, figli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	491916	2492 —	Saviozzi Emma fu Giulio, nubile, dom. a Siena, con usufrutto vitalizio a favore di Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Saviozzi Emma fu Giulio, nubile, dom. a Siena, con usufrutto vit. a favore di Piacentini *Maria-Antonietta* o *Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi dom. a Pisa.
»	156992	87,50	Scarpiello Colle *Luigina* fu *Girolamo* minore sotto la p. p. della madre Scarpiello *Sofia* fu Enrico, dom. in Forenza (Potenza)	Scarpiello Colle *Giuseppina-Elvira-Luigina* fu *Attilio-Girolamo* minore sotto la p. p. della madre Scarpiello *Sofia-Margherita* fu Enrico, dom. in Forenza.
»	160041	87,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia* fu Enrico ved Scarpiello Colle *Girolamo*, dom. a Forenza.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia-Margherita* fu Enrico, ved. Scarpiello Colle *Attilio-Girolamo*, dom. a Forenza.
»	212832	73,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia* fu Enrico, ved. Scarpiello Colle *Girolamo*, dom. a Forenza.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia-Margherita* fu Enrico, ved. Scarpiello Colle *Attilio-Girolamo*, dom. a Forenza.
»	320503	220,50	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia* fu Enrico ved. Scarpiello Colle *Girolamo*, dom. a Forenza.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Scarpiello *Sofia Margherita* fu Enrico, ved. Scarpiello Colle Attilio-*Girolamo*, dom. a Forenza.
»	482088	66,50	Montuori *Marin* di Michelangelo, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto a favore di Di Renzo Albina fu Giuseppe, Montuori Michelangelo fu Saverio e Di Chiaro *Angelo* fu Cataldo, congiuntamente e cumulativamente, dom. a Trani.	Montuori Maria di Michelangelo, minore sotto la p. p. del padre, con usufrutto a favore di Di Renzo Albina fu Giuseppe, Montuori Michelangelo fu Saverio e Di Chiaro *Angela* fu Cataldo, congiuntamente e cumulativamente, dom. a Trani.
»	239500	3500 —	De Giorgi Nino, *Edoardo*, Ezio, Anita e Santina fu Alfonso, minori sotto la p. p. della madre Cane Angela fu Giuseppe ved. di De Giorgis Alfonso, dom. a Germagno di Valstrona (Novara) con usufrutto vitalizio a Cane Angela fu Giuseppe, ved. di De Giorgis Alfonso dom. a Germagno di Valstrona (Novara).	De Giorgis Nino, *Italo detto Edoardo* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	809479	1750 —	Ferragatta *Francesca-Maria-Teodora* di Giovanni, nubile, dom. a Carisio (Novara), dotale della titolare pel matrimonio da contrarre con Gregotti Pietro fu Giuseppe.	Ferragatta *Maria-Francesca-Teodora*, ecc. come contro.
Obbl. Ferr. V. E. 3 %	189	Origine 525 — ora 405 —	Dupuy *Teresa* fu *Alfonso*, moglie di Moris Carlo, dom. a Torino.	Dupuy *Giulia-Teresa-Clementina* fu *Domenico-Giulio-Alfonso* moglie di Moris Carlo dom. a Torino.
Rendita 5 % (1935)	5146	5205 —	Diana Diana di Antonio moglie di Tadini Diego fu Luigi, dom. a Lesa (Novara).	Come contro.
»	5148	5205 —	Diana Iole di Antonio, moglie di Righi Marcello di Giovanni, dom. a Lesa (Novara).	Come contro.
»	5151	6000 —	Diana Luigi di Antonio, dom. a Lesa (Novara).	Come contro.
» » »	5147 5150 5110	5075 — 15000 — 6000 —	Diana Antonio fu Luigi, dom. a Lesa (Novara) per i primi due a Milano per il terzo.	Come contro.
			Tutti con usufrutto vitalizio a Diana *Onofrio* fu Luigi, dom. a Lesa (Novara).	*Tutti* con usufrutto vitalizio a Diana *Angelo-Onofrio* fu Luigi dom. a Lesa (Novara).
Red. 3,50 % (1934)	148064	10,50	Freri *Amabile* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Giroletti Rosa, vedova Freri, moglie in seconde nozze di Bertoletti Giovanni, dom. a Camisano (Cremona) con annotazione di usufrutto a favore di detta Giroletti Rosa.	Freri *Maria-Amabile*, ecc. come contro.
»	148063	52,50	Freri *Amabile* fu Francesco, minore, sotto la p. p. della madre Giroletti Rosa ved. Freri, moglie in seconde nozze di Bertoletti Giovanni, dom. a Camisano (Cremona).	Freri *Maria-Amabile*, ecc. come contro.
»	171180	1498 —	Alberino Salvatore, *Tiberio* e *Dante* di Lorenzo, minori sotto la p. p. del padre e nascituri di questo, dom. a Capri; Alberino Savatore, Michele, Antonietta, Raffaela e Maria di Antonino e nascituri di questo dom. a Piano di Sorrento; Gargiulo Antonietta, nubile, Mariano, Maria, Francesco e Salvatore di Michele; gli ultimi tre minori sotto la p. p. del padre e nascituri da Alberino Emanuela fu Salvatore, moglie di detto Gargiulio Michele, dom. a Positano, tutti eredi indivisi ed in parti eguali di Alberino Salvatore fu Michele. *Annotazione.* — Con usufrutto ad Alberino Lorenzo fu Salvatore, dom. a Capri, Alberino Antonino fu Salvatore, dom. a Piano di Sorrento e Alberino Emanuela di Salvatore in Gargiulo, dom. a Positano.	Alberino Salvatore, *Bruno-Tiberio* e Lorenzo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1902)	11518	126 —	*Faracco Carmela* di Giovanni, moglie di *Faracco* Giuseppe, dom in Maratea (Potenza).	*Faraco Carminella* di Giovanni, moglie di *Faraco* Giuseppe, dom in Maratea (Potenza).
Red. 3,50 % (1934)	110133	7000 —	*Di Bagno Guidi* Galeazzo di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre e figli nascituri di quest'ultimo, dom. a Savignano di Romagna.	*Guidi Di Bagno* Galeazzo di Giuseppe, ecc. come contro.
»	110134	7000 —	*Di Bagno Guidi* Ferdinando di Giuseppe, minore ecc. come sopra	*Guidi Di Bagno* Ferdinando di Giuseppe, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(3853) Roma, 23 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	100732 solo proprietà	per la proprietà: Segre Beniamino fu Anselmo, domt. a Torino . . . . . L. per l'usufrutto: Momigliano Annetta fu Beniamino.	218 —
»	100734 solo proprietà	per la proprietà: Segre Isacco fu Anselmo, domt. a Torino. . . . . . . » per l'usufrutto: Momigliano Annetta fu Beniamino.	215 —
Cons. 5 % Polizza Combat	13698	Colucci Antonio fu Giacomo, domt. a Compomaggiore (Potenza) . . . . . »	20 —
3,50 % Redimibile (1934)	182212	Chiesa parrocchiale di Sanzeno (V.T.) . . . . »	52,50
»	182213	Beneficio Parrocchiale di Sanzeno (V.T.) . . . . »	154 —
Cons. 5 % Polizza Comba	9825	Signoroni Amleto di Giuseppe, domt. a Brescia . . . . »	20 —
3,50 % Redimibile (1934)	480528	De Benedittis o De Benedictis Anna fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Garofoli Lucia fu Vincenzo ved. di De Benedittis o De Benedictis Giuseppe, domt. a Corato (Bari), vincolata . . . . »	210 —
»	429843	De Benedictis Anna-Maria fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Garofoli Lucia vedova De Benedictis, domt. a Trani (Bari), vincolata per dote militare. »	1015 —
»	433265	Beneficio Parrocchiale di S. Ambrogio in Pizzocorno (Pavia) . . . . »	10,50
Cons. 3,50 % (1906)	830687	Chiesa Parrocchiale di S. Ambrogio in Pizzocorno (Pavia), vincolata . . . . . »	140 —
3,50 % Redimibile (1934)	44863	Cei Maria fu Carlo in Taccini Ferdinando, domt. a Cevoli, frazione di Lari (Pisa), vincolata per dote . . . . »	119 —
Cons. 3,50 % (1906)	265317 solo proprietà	per la proprietà a Di Lorenzo Alfredo ed Angelo fu Giovanni, minori sotto la tutela di Ferrara Biagio fu Giuseppe, domt. a Maratea (Potenza) . . . . . » per l'usufrutto: a Labanchi Cecilia fu Gaetano.	77 —
»	692612	Florica Gerlanda-Venere fu Vincenzo, moglie di Antonino Mendolia fu Donato, domt. a Realmonte (Girgenti), dotale della titolare . . . . »	35 —
3,50 % Redimibile (1934)	82484	Traisci Vittorina fu Nicola moglie di Spera Saverio, domt. ad Orlianova Foggia, (vincolata per dote) . . . . »	2520 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, 30 settembre 1936 - Anno XIV.

p. Il direttore generale: POTENZA.

(3960)

MINISTERO DELLA GUERRA

Perdita di decorazioni al valor militare e distinzioni onorifiche di guerra.

(*R. decreto* 3 *settembre* 1936-XIV, *registrato alla Corte dei conti addì* 14 *ottobre* 1936-XIV *Guerra, registro n.* 33, *foglio n.* 88).

I seguenti militari in congedo o già militari sono incorsi nella perdita delle decorazioni al valor militare di cui appresso e del corrispondente soprassoldo che, col decreto rispettivamente citato, erano stati loro concessi:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Bolongaro Maurizio, di Antonio e di Clotilde Bolongaro, da Stresa (Novara), soldato in congedo, già capitano in s. p. e. (D. L. 3 dicembre 1916).

Marchionatti Francesco, di Francesco e di Maria Michelotti, da Feletto Canavese (Torino), soldato in congedo (D. L. 23 marzo 1919).

Mariotti Dante, di Luigi e di Emilia Corbini, da Siena, soldato in congedo, già tenente di fanteria di complemento (D. L. 13 ottobre 1918).

Mussetti Giovanni Bartolomeo, di Giovanni e di Maria Marietti, da Rivara Canavese (Torino), soldato in congedo, già sergente (D. L. 5 maggio 1918).

Petitto Remo, di Mariano e di Elena Grandi, da Frascati (Roma), soldato in congedo, già maggiore di fanteria in a. r. q. (R. D. 29 aprile 1923).

Spissu Pietro Luigi, di Salvatore e di Mariantonia Campus, da Giave (Sassari) soldato in congedo (R. D. 14 settembre 1919).

Spina Arturo, di Francesco e di Carmela Vigilante, da Napoli, soldato in congedo, già tenente nel ruolo speciale (D. L. 13 maggio 1917).

MEDAGLIA DI BRONZO.

Demoro Lorenzo, di Giuseppe e di Maria Tassara, da Diano Marina (Imperia), soldato in congedo, già caporale (D. L. 22 luglio 1916 e R. D. 28 maggio 1925).

Forestiere Carlo, di Michele e di Luigia Rigoni, da Torino, soldato in congedo, già tenente del genio di complemento (R. D. 25 novembre 1919).

Mello Paolo Mario, di Giovanni e di Catterina Rovasio, da Castiglione (Torino), soldato in congedo, già maresciallo maggiore (R. D. 30 novembre 1913).

Mussetti Giovanni Bartolomeo, di Giovanni e di Maria Marietti, da Rivara Canavese (Torino), soldato in congedo, già sergente (D. L. 22 gennaio 1916).

Petitto Remo, di Mariano e di Elena Grandi, da Frascati (Roma), soldato in congedo, già maggiore in a. r. q. (R. D. 31 marzo 1921).

Spissu Pietro Luigi, di Salvatore e di Mariantonia Campus, da Giave (Sassari), soldato in congedo (R. D. 1° settembre 1920).

* * *

Si notifica che a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con la decorrenza per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle decorazioni al valor militare, di cui appresso e del corrispondente soprassoldo che, col decreto rispettivamente citato, erano stati loro concessi, nonchè delle distinzioni onorifiche di guerra, delle quali siano insigniti:

MEDAGLIA D'ARGENTO.

Giuosuè (recte *Giosuè*) *Giuseppe*, di Luigi e di Lucia Filippi, da Vetralla (Viterbo), dal 25 aprile 1934 (D. L. 3 luglio 1919).

MEDAGLIA DI BRONZO.

Guerriero Filippo, di Ernesto e di Cristina Folliero, da Casamarciano (Avellino), già caporale, dal 25 febbraio 1921 (D. L. 1° ottobre 1916).

A norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, e con la decorrenza per ciascuno indicata, i sottonotati ex militari sono incorsi nella perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, delle quali siano insigniti.

Brusoni Ettore, di Cesare e di Giuseppina Ghiotti, da Milano, già tenente di complemento di cavalleria, dal 23 aprile 1933.

Gabrielli Amedeo, di Pasquale e di Sara Massa, da Napoli, già maresciallo maggiore, dal 19 novembre 1935.

DISTINZIONI ONORIFICHE DI GUERRA.

(*Determinazione Ministeriale* 16 *ottobre* 1936-XIV).

A norma delle disposizioni contenute nel capoverso dell'art. 10 della legge 24 marzo 1932-X, n. 453, i sottonotati militari in congedo sono incorsi nella perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge anzidetta, delle quali siano insigniti.

Belgeri Armando, di Carlo e di Luigia Campiglio, di Milano, soldato in congedo, già aiutante di battaglia.

Fioraso Silvio, di Luigi e di Angela Matteroni, da Lozzo Atesino (Padova), soldato in congedo.

Giarratano Giuseppe, di Girolamo e di Rosalia Mangagna, da Poggioreale (Trapani), soldato in congedo.

Giungi Dino, di Giovanni e di Chiara Leonardi, da Montemaggiore al Metauro (Milano), soldato in congedo, già sottotenente di complemento di fanteria.

Istucci Giuseppe, di ignoti, da Verona (inscritto di leva nel comune di Lozzo Atesino (Padova), soldato in congedo, già sergente maggiore.

Mittiga Francesco, di Rocco e di Rosa Lorenzina, da Cerchiara di Calabria (Cosenza), soldato in congedo, già sottotenente di complemento di artiglieria.

Novaro Luigi, di Lazzaro e di Gerolama Montero, da Diano Castello (Imperia), soldato in congedo, già caporale.

Palermo Calogero, di Salvatore e di Maria Cammarata, da San Cataldo (Caltanissetta), soldato in congedo.

Rapino Carmine, di Francesco e di Lucia Bassano, da Ostini (Brindisi), soldato in congedo, già tenente di complemento di fanteria.

Sacco Umberto, di Angelo e di Gerolina Musso, da San Remo (Imperia), soldato in congedo.

Verini Serafino, di Ambrogio e di Maria Minelli, da Pavullo nel Frignano (Modena), soldato in congedo, già 1° capitano di complemento di fanteria.

(6138)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Banca Nazionale del lavoro a compiere ogni operazione bancaria presso gli sportelli di cassa aperti nei mercati del pesce di Alghero e Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la domanda della Banca Nazionale del Lavoro di essere autorizzata, per comprovate necessità di gestione, ad elevare al grado di Agenzia gli attuali sportelli di cassa presso i mercati del pesce;

Considerata l'opportunità di tale provvedimento;

In conformità alle deliberazioni prese dal Comitato dei Ministri, nella seduta del 15 dicembre 1936-XV.

Autorizza

la Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma:

1° ad elevare al grado di Agenzia, con facoltà quindi di compiere ogni operazione bancaria, gli attuali sportelli di cassa presso i mercati del pesce di:

Ancona, Bari, Catania, Cattolica, Civitavecchia, Chioggia, Gaeta, Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Rimini, Savona, Torino, Trieste e Venezia;

2° ad aprire una propria Agenzia, pure con facoltà di compiere operazioni bancarie, presso i mercati del pesce di Alghero e di Cagliari.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno - Rubrica « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Roma, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6171)

Autorizzazione al Banco di Vigone ad assorbire la Banca Baletti di Pinerolo.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto l'art. 48, 2° comma del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la congiunta domanda presentata dai soci del Banco di Vigone società in nome collettivo con sede in Vigone, e dal signor Carlo Baletti, unico titolare e proprietario della « Banca Baletti » corrente in Pinerolo, tendente ad ottenere il nulla osta dell'Ispettorato al progettato assorbimento di quest'ultima Banca da parte dell'anzidetto Banco di Vigone;

Visto il contratto di cessione, intervenuto fra le parti interessate in Torino il 24 giugno 1936-XIV a rogito notaio avv. Luigi Vigliani, registrato a Rivoli il 25 giugno 1936-XIV al n. 802, vol. 151;

Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;

In conformità della deliberazione adottata nella seduta del 5 dicembre 1936-XV dal Comitato dei Ministri di cui al sopra citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dichiara

che nulla osta all'assorbimento della Banca Baletti di Pinerolo da parte della società in nome collettivo Banco di Vigone in Vigone alle condizioni tutte specificate nell'anzidetto contratto e conseguentemente autorizza il ripetuto Banco di Vigone ad aprire una propria filiale nella piazza di Pinerolo in sostituzione della Banca Baletti che viene incorporata.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte « Disposizioni e Comunicati » rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6172)

Autorizzazione alla Cassa cooperativa cattolica fra operai « S. Giuseppe » di Favara ad assorbire la Cassa agraria cooperativa « S. Giuseppe » di Favara.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 *marzo* 1936-XIV, *n.* 375, *recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito*

Visto l'art. 48, comma 2° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la domanda che in data 13 agosto 1933 la Cassa cooperativa cattolica fra operai « S. Giuseppe » di Favara (Agrigento) inoltrò al Ministero delle finanze per essere autorizzata ad assorbire la Cassa agraria cooperativa « S. Giuseppe » di quella piazza;

Viste le note del 12 ottobre 1933, n. 45156/3888 e del 23 gennaio 1935, n. 48096/3888, con le quali lo stesso Ministero si pronunciò favorevolmente in merito alla domanda di cui sopra;
Viste le deliberazioni delle assemblee dei soci delle due aziende del 18 marzo 1934 omologate dal Regio tribunale di Agrigento in data 26 maggio 1934;
Sentito il Comitato tecnico corporativo del credito;
In conformità della deliberazione adottata nella seduta del 5 dicembre 1936-XV dal Comitato dei Ministri di cui al sopra citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dichiara

che nulla osta all'assorbimento della Cassa agraria cooperativa « San Giuseppe » di Favara da parte della Cassa cooperativa cattolica fra operai « San Giuseppe » di Favara alle condizioni tutte deliberate dalle assemblee dei soci degli enti rispettivi e a quelle poste dall'on. Ministero delle finanze.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno parte « Disposizioni e Comunicati », rubrica « Ispettorato ».

Roma, addì 10 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6173)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro), in liquidazione, ed a sostituire la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa con la procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VIII, capo III, del citato Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Raffaele Mottola è nominato Commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica « Pasquale Galluppi » di Tropea (Catanzaro), in liquidazione, ed i signori rag. Raffaele Lo Porto, cav. uff. notaio Antonino Barone e conte Antonio Scrugli sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(6175)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa « L'Unione » di Casteltermini (Agrigento).

L'anno 1936, il giorno 13 del mese di dicembre in Casteltermini, si è riunito il Comitato di sorveglianza della Cassa agraria cooperativa « L'Unione », in liquidazione, nominato dal Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato, con provvedimento n. 134 del 20 novembre 1936-XV nelle persone dei signori Zaffuto prof. cav. Edoardo di Francesco, Cannella prof. Leopoldo fu G. Battista ed Arnone Vincenzo di Gaetano ed hanno eletto a presidente del Comitato stesso il prof. cav. Zaffuto Edoardo di Francesco.
Letto e confermato, si sottoscrive:

Zaffuto Edoardo — Cannella Leopoldo — Vincenzo Arnone.

(6200)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria sociale cooperativa di Raffadali (Agrigento) in liquidaz.

L'anno 1936-XV, il giorno 11 del mese di dicembre in Raffadali e nei locali della Cassa agraria sociale cooperativa.
Il Comitato di sorveglianza della Cassa suddetta composto dei signori Lo Presti Francesco di Vincenzo, La Porta rag. Vincenzo di Ignazio e Randisi ins. Girolamo di Giuseppe, visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 20 novembre 1936-XV, n. 123, col quale la Cassa agraria sociale cooperativa di Raffadali è messa in liquidazione; visto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito del 20 novembre 1936-XV, n. 130, col quale si è provveduto alla nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza per la anzidetta Cassa; ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla nomina del presidente del Comitato di sorveglianza; visto l'art. 58 della legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Delibera di nominare il sig. Randisi ins. Girolamo di Giuseppe presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria sociale cooperativa in liquidazione con sede in Raffadali (Agrigento).
Del che si è redatto il presente processo verbale che letto e confermato viene sottoscritto:

Francesco Lo Presti — Vincenzo La Porta — Girolamo Randisi.

(6201)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena).

Il giorno 12 dicembre 1936-XV, alle ore 17, nei locali della Confraternita di Misericordia (g.c.) si sono riuniti i componenti del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano, in liquidazione, nominati dal Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, con provvedimenti in data 22 agosto 1936 e 27 novembre 1936 pubblicati rispettivamente il 2 settembre ed il 7 dicembre 1936 nella *Gazzetta Ufficiale* ai nn. 203 e 283, signori don Antonio Paradisi, Martini Giuseppe e Benedetti Paolo.
In conformità delle disposizioni contenute nell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, i suddetti decidono di procedere seduta stante, come procedono, alla nomina del presidente del Comitato di sorveglianza da essi formato, risultando eletto a maggioranza di voti il rev. don Antonio Paradisi, che dichiara di accettare.
Letto, firmato e sottoscritto il presente verbale da tutti i convenuti, viene dato incarico al presidente del Comitato di sorveglianza di rimetterne copia al commissario liquidatore.

Don Antonio Paradisi — Giuseppe Martini — Benedetti Paolo.

(6202)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca Gentile di Grumo Appula (Bari).

L'anno 1936-XV, il 13 dicembre, nello studio dell'avv. Patrono, al corso Vittorio Emanuele, alle ore 9.
Dietro invito con lettera raccomandata del sig. avv. cav. Raffaele Patrono, commissario liquidatore della « Banca Gentile » di Grumo Appula, si sono riuniti i signori: avv. cav. Raffaele Patrono fu Vito, dott. cav. Antonio Pansini fu Domenico, cav. Vito Careccia fu Rocco, Domenico Giannini fu Carlo, gli ultimi tre nominati membri del Comitato di sorveglianza con provvedimento 20 novembre 1936-XV del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.
I signori Pansini, Careccia e Giannini, accettando l'incarico loro conferito, e fatti edotti di quelle che sono le loro attribuzioni, hanno proceduto alla nomina del presidente, fra essi, del Comitato stesso; e per unanime consenso è rimasto eletto il sig. cav. Vito Careccia.
Tutti i costituiti, d'accordo, stabiliscono di portarsi dimani, alle ore 15, nel locale della Banca Gentile per la presa di possesso e per la compilazione dell'inventario.

Redatto il presente verbale viene sottoscritto alle ore 11.

Avv. cav. Raffaele Patrono - dott. cav. Antonio Pansini cav. Vito Careccia - Domenico Giannini.

(6203)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Montedinove (Ascoli Piceno).

Nella sede della Cassa stessa, l'anno 1936-XV, il giorno 12 del mese di dicembre, alle ore 14.30.
In seguito alla comunicazione 9 dicembre 1936 del commissario straordinario della Cassa rurale suddetta, sig. avv. Domenico Sala-

dini, sono convenuti i signori: Armellini cav. Antonio, Pasqualini Paolo di Pacifico, Scaloni Giovanni, i quali, visto il Provvedimento dell'Ispettorato per la difesa del risparmio in data 20 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, parte 1ª, puntata 280, del 3 dicembre corrente, portante la nomina dei suddetti a membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa; visto l'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375; procedono alla nomina del presidente del Comitato, che risulta scelto a maggioranza di voti nella persona del sig. Pasqualini Paolo che accetta.

Fatto, letto e sottoscritto.

Antonio Armellini - Paolo Pasqualini
Giovanni Scaloni.

Visto, il Commissario straordinario: *avv. Domenico Saladini.*

(6204)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a tre posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1330, che approva il Regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Vista la legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, sull'incremento demografico;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1932-XI, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione a concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1934-XIII, n. 1945, che reca modificazioni al regolamento per il reclutamento e la disciplina del personale subalterno del Ministero degli affari esteri;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici impieghi;

Visto il decreto 3 ottobre 1936-XIV del Capo del Governo che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Determina:

Art. 1. — È indetto un concorso a tre posti di inserviente in prova nel ruolo organico del personale subalterno del Ministero degli affari esteri al quale potranno aspirare, nelle proporzioni previste dalle vigenti disposizioni, gli invalidi di guerra. A tale concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da L. 6 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo l'anzidetto termine, anche se presentati in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2. — Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex-combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di 4 anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

b) per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3° certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12.

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà, o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6° certificato medico rilasciato, su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della Milizia volontaria sicurezza nazionale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di statura non inferiore a m. 1,75 salva l'eccezione prevista dal R. decreto 3 dicembre 1934, n. 1945, e che è di sana e robusta costituzione che permetta qualunque lavoro faticoso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex-combattenti nella guerra 1915-1918 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588, del Giornale militare del 1922.

Coloro, invece che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 proveranno tale circostanza mediante esibizione

di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8° diploma di licenza elementare (compimento superiore 5ª elementare);

9° dichiarazione di avere conoscenza della lingua francese, ciò che potrà essere accertato con apposita prova a norma del seguente art. 5;

10° certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice-segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, dal vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, dal Segretario del P. N. F. o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

11° stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

12° rapporto informativo sulla durata e natura del servizio, sulla condotta, capacità, diligenza ed idoneità dell'aspirante, con l'indicazione del giudizio complessivo, da esprimersi con le qualifiche di «ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo». Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti che siano in servizio non di ruolo alla dipendenza dello Stato e deve essere rilasciato dal competente capo dell'ufficio;

13° fotografia in doppio esemplare firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

14° ogni altro titolo di servizi prestati nelle pubbliche Amministrazioni o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati di nascita, i certificati medici, quelli di cittadinanza italiana e di buona condotta, nonchè lo stato di famiglia potranno anche essere rilasciati in carta non bollata, purchè nel loro contesto si faccia risultare della condizione di povertà del candidato, mediante citazione dell'attestato dell'Autorità di P. S.

I certificati del casellario giudiziario saranno rilasciati in esenzione dal bollo, purchè la richiesta sia trasmessa al procuratore del Re, per il tramite del podestà, e sia corredata dal prescritto certificato di indigenza.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso.

Il giudizio dell'Amministrazione a tale riguardo è insindacabile.

Art. 3. — I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 10 del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto sotto pena di esclusione dal concorso.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11 dell'art. 2, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4. — I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 5. — E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova orale di esame al fine di stabilire se effettivamente essi abbiano la richiesta conoscenza pratica della lingua francese.

Art. 6. — I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Art. 7. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: CIANO.

(6035)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.